SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGE 25 febbraio 2000, n. 33.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1999, N. 500.

All'articolo 1, comma 1, le parole: «sino all'emanazione», *sono sostituite dalle seguenti:* «sino alla data di entrata in vigore».

All'articolo 2:

al comma 1, sono soppresse le parole: «di interesse nazionale»;

al comma 2, dopo la parola: «adottato», *sono inserite le seguenti:* «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6664):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro dell'ambiente (RONCHI) il 30 dicembre 1999.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 4 gennaio 2000, con pareri del comitato per la legislazione, delle commissioni I, V, VI, X, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione il 12, 18, 19, 25 gennaio 2000.

Esaminato in aula il 28 gennaio 2000 e approvato il 16 febbraio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4479):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 17 febbraio 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 febbraio 2000.

Esaminato dalla 13ª commissione il 22 febbraio 2000.

Esaminato in aula ed approvato il 23 febbraio 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 17.

00G0073

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelnuovo Nigra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Castelnuovo Nigra (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Dario Ciochetto;

Considerato che, in data 15 gennaio 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelnuovo Nigra (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marita Bevilacqua è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelnuovo Nigra (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Dario Ciochetto.

Il citato amministratore, in data 15 gennaio 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. gab. 00000097 del 7 febbraio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelnuovo Nigra (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marita Bevilacqua.

Roma, 19 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Palomonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Palomonte (Salerno) ed il sindaco nella persona dell'avvocato Sergio Parisi;

Considerato che, con sentenza emessa dal tribunale di Salerno in data 5 ottobre 1999 e confermata dalla Corte di appello di Salerno il 23 dicembre 1999, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Palomonte (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Palomonte (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avvocato Sergio Parisi.

Successivamente, con sentenza emessa dal tribunale di Salerno in data 5 ottobre 1999 è confermata dalla Corte di appello di Salerno con pronuncia del 23 dicembre 1999, il citato amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, per l'accertata incompatibilità per lite pendente prevista dall'art. 3, comma 1, n. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n, 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palomonte (Salerno).

Roma, 19 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2149

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2000.

Determinazione delle modalità di attuazione dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e di individuazione degli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso in esso previsti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 14, commi 1 e 2, della citata legge n. 488 del 1999, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2000 gli uffici finanziari eseguono, con modalità semplificate ed utilizzando procedure automatizzate, senza adempimenti a carico del contribuente, i rimborsi richiesti fino al 31 dicembre 1993 di importo, al netto degli interessi, non superiore a cinque milioni di lire, relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al servizio sanitario nazionale, nonché alle tasse e alle imposte indirette sugli affari;

Visto il comma 3 del predetto art. 14, che rinvia ad un decreto del Ministro delle finanze per la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 e per l'individuazione degli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso;

Decreta:

Art. 1.

1. I rimborsi di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono disposti:

a) per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive ed il contributo al servizio sanitario nazionale, dai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette o, in mancanza, dagli uffici delle entrate o dagli uffici delle imposte dirette;

b) per l'imposta sul valore aggiunto, dagli uffici delle entrate o, in mancanza, dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto;

c) per le altre imposte indirette e le tasse, dagli uffici delle entrate o, in mancanza, dagli uffici del registro.

2. Gli uffici indicati al comma 1, utilizzando procedure automatizzate, dopo aver controllato la spettanza del rimborso, formano liste di rimborso contenenti, per ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste. Limitatamente ai rimborsi da effettuare su istanza di parte, tali uffici provvedono altresì alla preventiva acquisizione, sempre con procedure automatizzate, delle istanze di rimborso.

Art. 2.

1. Sulla base delle liste di cui all'art. 1, comma 2, la direzione centrale per la riscossione del dipartimento delle entrate, utilizzando procedure automatizzate:

a) predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi;

b) emette, con imputazione della relativa spesa alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, che sono spediti per raccomandata e i cui numeri identificativi sono riportati nei predetti elenchi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare.

2. Gli elenchi di rimborso di cui al comma 1, lettera *a),* fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento e la quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2000

Il Ministro: VISCO

00A2107

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 gennaio 2000.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale del litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano (Caserta-Napoli).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 346, recante norme sull'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1989, attuativo dell'art. 5 della legge n. 441/1987, così come modificato dall'art. 9-*ter* della legge n. 475/1988;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» e in particolare l'art. 1, comma 4, della sopracitata legge n. 426/1998 che al punto *m)* del medesimo comma considera tra i primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nella seguente area industriale e sito ad alto rischio ambientale del «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano (Caserta-Napoli)»;

Vista l'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il presidente della giunta regionale della Campania è stato nominato commissario di Governo;

Viste le successive ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2560 del 2 maggio 1997 e n. 2774 del 31 marzo 1998 che prorogano i poteri conferiti al commissario delegato — presidente della regione Campania — al 31 dicembre 1998;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999 concernente «Ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e del risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza che proroga al 31 dicembre 1999 i poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione Campania;

Visto in particolare che l'art. 4, comma 2, della richiamata ordinanza prevede, tra l'altro, che: «Il commissario delegato - presidente della regione Campania, nell'area "Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano", dispone la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale e il monitoraggio dei siti da bonificare compresi nel perimetro definito, in deroga alla normativa vigente in materia, dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il commissario delegato ...»;

Vista la nota del vice commissario di Governo del 30 aprile 1999, n. 232/CD e i relativi allegati;

Visti gli allegati alla sopracitata nota e in particolare la planimetria indicante l'ambito dell'intervento e l'elenco dei comuni ricompresi in detto ambito;

Visto il verbale della riunione tenutasi il 20 settembre 1999 presso la sala giunta della regione Campania tra i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti interessati finalizzata alla definizione del perimetro;

Vista la nota n. 1973/1999 del 24 settembre 1999 del presidente del consiglio di amministrazione dell'Azienda consortile servizi ambientali bacino d'utenza CE3 con cui viene richiesto un ampliamento della perimetrazione dell'area in questione;

Vista la nota del vice commissario di Governo n. 5596/CD, del 1° ottobre 1999, con cui si esprime parere favorevole all'ampliamento sopra citato;

Sentiti i comuni il cui inserimento è stato proposto nel corso della predetta riunione del 20 settembre 1999 e dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Azienda consortile servizi ambientali bacino d'utenza CE3 nella nota sopra richiamata;

Vista la richiesta del comune di Francolise pervenuta con nota n. 6037 dell'8 ottobre 1999;

Acquisita l'intesa del commissario delegato - presidente della regione Campania, con nota del vice commissario n. 7429/CD del 2 dicembre 1999;

Considerato che il numero notevole di soggetti pubblici e privati titolari delle aree ricadenti nel perimetro in questione non consente di dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale;

Visto il comma 3 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Ritenuto, in fase iniziale, di dovere comprendere nella perimetrazione provvisoria l'intero territorio dei comuni facenti parte dell'area denominata «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano» nonché le acque marine costiere antistanti nei limiti di cui all'allegato 1, punto 1.01.3 del citato decreto legislativo n. 152/1999;

Ritenuto di dovere sottoporre a caratterizzazione i siti individuati come potenzialmente inquinati, ai sensi del richiamato decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1989 attuativo dell'art. 5 della legge n. 441/1987, così come modificato dall'art. 9-*ter* della legge n. 475/1988 e integrato dall'art. 17, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 22/1997, che si trovano all'interno dell'area di cui al precedente punto nonché le acque marine costiere antistanti nei limiti di cui all'allegato 1, punto 1.01.3 del citato decreto legislativo n. 152/1999;

Visto che il citato art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999 prevede che il commissario delegato - presidente della regione Campania, interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, applicando quanto disposto dall'art. 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Ritenuto di dovere comunque riservarsi la possibilità di individuare ulteriori aree per le quali emerga una situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti o interventi di bonifica;

Decreta:

Art. 1.

La perimetrazione provvisoria dell'ambito dell'intervento di bonifica dell'area «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano» è indicata nei seguenti elaborati che, allegati al presente decreto, ne fanno parte integrante:

cartografla ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso gli uffici del commissario delegato - presidente della regione Campania, comprendente il territorio dei comuni facenti parte dell'area nonché le acque marine costiere antistanti nei limiti di cui all'allegato 1, punto 1.01.3 del citato decreto legislativo n. 152/1999;

elenco dei territori comunali ricompresi nel suddetto perimetro.

Art. 2.

Con successivo decreto potranno essere individuate e inserite nella perimetrazione di cui all'art. 1 ulteriori aree per le quali emerga una situazione di potenziale inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti.

Art. 3.

Il commissario delegato - presidente della regione Campania, provvederà a dare notizia dell'avvio del procedimento di perimetrazione provvisoria dell'ambito dell'intervento di bonifica dell'area «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano» ai soggetti titolari delle aree incluse in detto perimetro mediante idonee forme di pubblicità ai sensi del comma 3, art. 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Il commissario delegato - presidente della regione Campania, individua all'interno del perimetro di cui al precedente art. 1 i siti potenzialmente inquinati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1989, attuativo dell'art. 5 della legge n. 441/1987, così come modificato dall'art. 9-*ter* della legge n. 475/1988 e integrato dall'art. 17, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 5.

Il commissario delegato - presidente della regione Campania, avvia il procedimento di caratterizzazione dei siti potenzialmente inquinati e interviene in via sostitutiva in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, applicando quanto disposto dall'art. 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 6.

Sulla base dei risultati della caratterizzazione, sarà successivamente emanato il decreto di perimetrazione definitiva delle aree individuate come inquinate.

Art. 7.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al commissario delegato - presidente della regione Campania, ai comuni, alle province interessate, alla regione Campania e all'ARPA della Campania.

Roma, 10 gennaio 2000

Il Ministro: RONCHI

ALLEGATO

Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano

1	Acerra
2	Arienzo
3	Aversa
4	Bacoli
5	Caivano
6	Cancello ed Arnone
7	Capodrise
8	Capua
9	Carinaro
10	Carinola
11	Casagiove
12	Casal di Principe
13	Casaluce
14	Casapesenna
15	Casapulla
16	Caserta
17	Castelvolturno
18	Cellule
19	Cervino
20	Cesa
21	Curti
22	Falciano del Massico
23	Francolise
24	Frignano
25	Giugliano in Campania
26	Grazzanise
27	Gricignano d'Aversa
28	Lusciano
29	Macerata Campania
30	Maddaloni
31	Marcianise
32	Melito
33	Mondragone
34	Monte di Procida
35	Orta di Atella
36	Parete
37	Portico di Caserta
38	Pozzuoli
39	Qualiano
40	Quarto
41	Recale
42	S. Arpino
43	S. Cipriano d'Aversa
44	S. Felice a Cancello
45	S. Marcellino
46	S. Marco Evangelista
47	S. Maria a Vico
48	S. Maria Capua Vetere
49	S. Maria la Fossa
50	S. Nicola la Strada
51	S. Prisca
52	S. Tammaro
53	Sessa Aurunca
54	Succivo
55	Teverola
56	Trentola Ducenta
57	Villa di Briano
58	Villa Literno
59	Villaricca

00A1984

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 dicembre 1999.

Approvazione della quarta variazione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo, esercizio finanziario 1999.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1999, n. 46/I/99, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione 1999 del Fondo citato;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Visto in particolare l'art. 66 della citata legge n. 144/1999 che, al comma 2, prevede per l'anno 1999, un'integrazione di spesa di L. 200.000.000.000 per interventi in materia di formazione continua di cui all'art. 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993;

Visto l'accreditamento del 10 dicembre 1999 effettuato sul conto corrente di tesoreria centrale n. 554/20705 con il quale è stato versato l'importo sopra indicato;

Ritenuta la necessità di istituire apposito capitolo in conto entrate per acquisire la citata somma di L. 200.000.000.000 proveniente dal capitolo 7714 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Formazione professionale;

Viste le contabili della BNL di seguito indicate relative agli accrediti sui c/c n. 205194 e 205158 intestati al Ministero del lavoro - Fondo di rotazione finanziamenti comunitari e nazionali riguardanti le restituzioni di contributi non utilizzati in tutto o in parte dai soggetti beneficiari dei finanziamenti da riversare al Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica - Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987:

	Lire
P.O. 936034I6 - 17 maggio 1999 - Forcopim	1.441.843
P. IC/0107HS - 15 giugno 1999 - Sys data consulenze S.r.l.	11.802.469
P.O. 940026I1 - 18 gennaio 1999 - IAL Cisl	7.206.870
P.O. 940029I3 - 18 giugno 1999 - Euopa Invest	37.477.112
P.O. 936101I1 - 8 luglio 1999 - A.F. Forum	5.582.712
P.O. 941001I8 - 13 luglio 1999 - Con.So.P. S.c.r.l.	99.006.304
P.O. 940026I1 - 30 luglio 1999 - Federazione CNCA	8.862
P.O. 940032I4 - 27 luglio 1999 - Pirelli S.p.a.	16.816.190
P.O. 940026I1 - 23 settembre 1999 - Consulenza e business	317.000
P.O. 940032I4 - 11 agosto 1999 - Pirelli pneumatici S.p.a.	36.128.279
P.O. 938002I1 - 6 ottobre 1999 - Movimento federativo	8.850.011
P.O. 936034I6 - 9 agosto 1999 - For Copim	300.000
P. Now IC/0795/N 20 ottobre 1999 - Ires F. V. Giulia	57.207.475
P.O. 940026I1 - 20 ottobre 1999 - IAL Cisl	305.235
P.O. 946001I8 - 3 novembre 1999 - Consorzio scuola lavoro	29.805.144
P.O. 940026I1 - 16 novembre 1999 - Con. Solida.S	583.441
P.O. 940026I1 - 17 novembre 1999 - Con. Solida.S	15.018
P.O. 940029I3 - 31 luglio 1999 - Enaform	41.869.561
P.O. 940026I1 - 30 settembre 1999 - IAL Cisl	294.147.392
P.O. 940029I3 - 20 ottobre 1999 - Enaform	708.035
P.O. 940030I3 - 25 ottobre 1999 - Ecipa	10.715.486
P.O. 940032I4 - 23 novembre 1999 - Accademia naz.le medicina	1.153.148
P.O. 940029I3 - 16 dicembre 1999 - Assistal	46.191.641
P.O. 940029I3 - 16 dicembre 1999 - Assistal	59.133.859
P.O. 940029I3 - 16 dicembre 1999 - Assistal	51.320.906
P.O. 940026I1 - 13 dicembre 1999 - Ente Form.ne «R. Pingaro»	200.000.000
P. Caronte - 21 dicembre 1999 - Comune di Preci	181.500.000
P.O. 940028I1 - 23 dicembre 1999 - Knos Fap	22.334.193
P.O. 946001I8 - 30 dicembre 1999 - Impresa sociale S.c. a r.l.	73.153.940
P.O. 940026I1 - 31 maggio 1999 - Cons. Formapi	31.395.795
P.O. 940026I1 - 30 giugno 1999 - Associazione Smile	67.773.400
P.O. 940029I3 - 18 giugno 1999 - Europa Invest	30.145.941
P.O. IC107HS - 15 giugno 1999 - Sys Dat	11.802.469
P.O. 940026I1 - 21 giugno 1999 - Provincia di Lecce	48.111.220
P.O. 940026I1 - 29 luglio 1999 - IAL Cisl	200.000.000
P.O. 940029I3 - 6 agosto 1999 - Ist. tec. nautico statale	2.679.851

	Lire
P.O. 940032I4 - 11 agosto 1999 - Pirelli pneumatici S.p.a.	46.450.644
P.O. 940032I4 - 27 luglio 1999 - Pirelli pneumatici S.p.a.	21.620.815
P.O. 940026I1 - 23 settembre 1999 - Consulenze business	950.000
P.O. 940026I1 - 30 luglio 1999 - Federazione CNCA	45.487
P.O. 940027I1 - 8 settembre 1999 - Univ. degli studi del Molise	9.791.870
P.O. 940026I1 - 16 novembre 1999 - Consolidas	1.695.000
P.O. 940026I1 - 22 dicembre 1999 - Consorzio Conforma	58.264.691
P.O. 940028I1 - 23 dicembre 1999 - Cons Fap	67.002.576
P.O. 940026I1 - 16 dicembre 1999 - Cesis S.p.a.	55.132.162
P.O. 940027I1 - 16 dicembre 1999 - Enfap	136.753.313
P.O. 940028I1 - 28 dicembre 1999 - Is.Fo.R.	7.161.787
P.O. 940030I3 - 25 ottobre 1999 - Ecipa Umbria	8.700.779
P.O. 940029I3 - 20 ottobre 1999 - Enaform	708.035
P.O. 940032I4 - 23 novembre 1999 - Accademia naz. di medicina	1.673.814
P.O. 940029I3 - 31 luglio 1999 - Enaform	41.869.561
P.O. 940026I1 - 20 dicembre 1999 - Med. Form	644.445
P. Caronte - 21 dicembre 1999 - Comune di Preci	139.942.538
P.O. 940032I4 - 15 dicembre 1999 - Camera di commercio Roma	17.651.250
P.O. 940032I4 - 15 dicembre 1999 - Camera di commercio Roma	7.370.775
P.O. 940032I4 - 15 dicembre 1999 - Camera di commercio Roma	1.260.000
Totale ...	2.347.689.986

Tale importo è così ripartito:

quanto a L. 1.325.334.660 sul cap. 4008 «Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 (finanziamenti comunitari)»;

quanto a L. 1.022.355.326 sul cap. 4009 «Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 (finanziamenti nazionali)»;

Visto il decreto ministeriale n. 358/1999 del 7 ottobre 1999 che rettifica il cap. 7003, gestione della competenza, da L. 31.781.747.250 a L. 31.785.747.250 ponendo l'importo di L. 4.000.000 a carico del capitolo 7029 che risulta pertanto diminuito della cifra corrispondente;

Visto il decreto ministeriale n. 265/I/99 del 28 luglio 1999 di approvazione della seconda nota di variazione al bilancio di previsione 1999 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (art. 9 della legge n. 236/1993);

Preso atto che nei capitoli 9008 e 9009 di uscita di cui al citato decreto ministeriale, per un mero errore materiale, non è stata trascritta la somma rispettivamente di L. 614.024.092 e L. 21.815.378;

Ritenuto pertanto necessario trascrivere le suddette somme negli appositi capitoli di uscita;

Decreta:

Art. 1.

Nel bilancio del Fondo di rotazione è istituito il seguente capitolo:

Sezione entrate.

Cap. 2003 - Somme provenienti dal capitolo 7714 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 - Ministero del lavoro e previdenza sociale - Formazione professionale: integrazione oneri «per interventi in materia di formazione continua del personale occupato» (ex legge n. 144/1999, art. 66, commi 2 e 4).

Art. 2.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 del Fondo di rotazione per la formazione professionale per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9, quinto comma, della legge n. 236 del 19 luglio 1993, sono apportate le seguenti variazioni:

SEZIONE ENTRATE
Variazioni in aumento

	Lire
Cap. 2003 - Somme provenienti dal capitolo 7714 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 - Ministero del lavoro e previdenza sociale - Formazione professionale: integrazione oneri «per interventi in materia di formazione continua del personale occupato» (ex legge n. 144 del 17 maggio 1999, art. 66, commi 2 e 4)	200.000.000.000
Cap. 4008 - Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 (finanziamenti comunitari)	1.325.334.660
Cap. 4009 - Recupero contributi su finanziamenti nazionali FSE da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5, della legge n. 183/1987 (finanziamenti nazionali)	1.022.355.326
Totale ...	202.347.689.986

SEZIONE USCITE
Variazioni in diminuzione

	Lire
Cap. 7029 - Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7 della legge n. 236/1996	– 4.000.000

SEZIONE USCITE
Variazioni in aumento

	Lire
Cap. 7003 - Contributi da erogare per le provvidenze di cui all'art. 26 della legge n. 845/1978	4.000.000
Cap. 7031 - Spese per il finanziamento della formazione continua ai sensi dell'art. 9 della legge n. 236/1993	200.000.000.000
Cap. 9008 - Somme da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 per recupero su contabili di FSE (finanziamenti comunitari)	1.325.334.660
Cap. 9009 - Somme da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 per recupero su contabili di FSE (finanziamenti nazionali)	1.022.355.326
Cap. 9008 - Somme da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 per recupero su contabili di FSE (finanziamenti comunitari)	614.024.092
Cap. 9009 - Somme da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 per recupero su contabili di FSE (finanziamenti nazionali)	21.815.378
Totale generale ...	202.987.529.456

Art. 3.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 del Fondo di rotazione sono apportate le variazioni citate nelle premesse di cui ai precedenti articoli.

Roma, 28 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* VIVIANI

00A2000

DECRETO 18 gennaio 2000.

Rettifica del decreto ministeriale 14 aprile 1994 recante scioglimento della società cooperativa «Villa Mofetta», in Bitonto, e del decreto direttoriale 22 luglio 1998 concernente la sostituzione del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994 con il quale la società cooperativa «Villa Mofetta», con sede in Bitonto (Bari), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Michele Suriano è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 22 luglio 1998 con il quale il commissario liquidatore dott. Michele Suriano è stato sostituito con il dott. Emilio Meneghella nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che sia nel decreto ministeriale 11 aprile 1994 che nel decreto direttoriale 22 luglio 1998 la denominazione della cooperativa è stata erroneamente indicata come «Villa Molfetta», invece di «Villa Mofetta»;

Ritenuta pertanto la necessità di rettificare i predetti decreti limitatamente alla denominazione dell'ente;

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 aprile 1994 concernente lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Michele Suriano della società cooperativa «Villa Mofetta», con sede in Bitonto (Bari), e il decreto direttoriale 22 luglio 1998 riguardante la sostituzione del suddetto commissario liquidatore con il dott. Emilio Meneghella, sono rettificati limitatamente alla denominazione della cooperativa che è «Villa Mofetta» e non «Villa Molfetta».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2048

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 gennaio 2000.

Disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che affida al Ministro dei trasporti e della navigazione il compito di stabilire, con

propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per la effettuazione della revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto lo stesso art. 80, comma 2, secondo il quale le prescrizioni contenute nei decreti di cui sopra debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995 con il quale sono state individuate le province in cui le revisioni periodiche possono essere affidate alle imprese, ai consorzi ed alle società consortili che esercitino l'attività di autoriparazione;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei veicoli classificati agli articoli 52 e 53 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Ravvisata l'opportunità di rendere noto con la massima tempestività il predetto obbligo agli utenti ed ai soggetti preposti alle revisioni, anche con riguardo alle imprese, ai consorzi ed alle società consortili che hanno ottenuto la concessione di cui al citato art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che necessitano di un congruo intervallo di tempo per munirsi delle attrezzature necessarie per effettuare la revisione alle nuove categorie di veicoli;

ADOTTA

il seguente decreto:

DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE PERIODICA DI MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI

Articolo unico

1. È disposta con decorrenza dal 1° gennaio 2001 la revisione dei veicoli di cui agli articoli 52 e 53, lettera *a), b), c)* ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, *e), f)* e *g)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. I tempi e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 saranno disciplinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2000

Il Ministro: BERSANI

00A2214

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1999), **coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2000, n. 27** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2000), **concernente: «Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità», corredato delle relative note.**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

01. *La lettera* c) *del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituita dalla seguente:*

«c) *per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un raggruppamento, che esercita l'attività di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e che è iscritta all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea;*».

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle attività di formazione di cui alla successiva lettera *e)*; a tali iniziative è riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a)*;

b) la partecipazione alla realizzazione di terminals per trasporti stradali; a tali iniziative è riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a)*;

c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, *per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre sei anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, e per consentire una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire* standard *più elevati di quelli previsti dalla normativa in vigore. L'inter-*

vento dello Stato è limitato sino alla compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento agli standard *tecnici più elevati in materia di emissioni e di sicurezza;* a tali iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a)*;

d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli in disponibilità dell'impresa di autotrasporto, per i quali può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate; a tali iniziative è riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a)*;

e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a).*»;

b) al comma 2 le parole: «nel triennio 1997-1999» sono sostituite dalle seguenti: «o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001»;

c) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* per le operazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel limite massimo di lire un miliardo;»;

d) al comma 2, lettera *d)*, dopo le parole: «spese documentate.» sono inserite le seguenti: «fino al 25 per cento del costo totale.»;

e) al comma 3, le parole: «lettere *a)*, *b)* e *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)* e *c)*»;

f) al comma 4, la lettera *e)* è abrogata;

g) il comma 6, è abrogato.

2. All'articolo 3 della legge n. 454 del 1997 sono abrogati i commi 6, 7, 8 e 9.

2-bis. *L'articolo 4 della legge n. 454 del 1997 è sostituito dal seguente:*

«*Art. 4* (Incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale). — *1. Per i processi di aggregazione che interessino piccole e medie imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto del trasporto combinato, tali da realizzare anche una riduzione della capacità di carico complessiva e, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione, ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Con decreto dirigenziale, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, sono stabiliti criteri e procedure per la concessione dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e della necessità di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della concorrenza e producano un'effettiva riduzione della capacità di trasporto.*

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), *ed al comma 1 del presente articolo, per le operazioni realizzate dopo la data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2001:*

a) *le piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non può utilizzare i benefici per più di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;*

b) *le piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti;*

c) *i raggruppamenti di imprese, già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare dei contributi i raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a fondersi tra loro.*

3. Dai processi di aggregazione di cui al presente articolo dovrà risultare una riduzione della capacità di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti interessati, qualora a seguito di tali processi la capacità di trasporto risulti pari o superiore alle 260 tonnellate di carico utile complessivo. Con il decreto dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e modalità per il conseguimento della riduzione della capacità di trasporto.

4. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui al presente articolo sono concessi contributi per la partecipazione dei propri titolari ed addetti ad iniziative di formazione professionale, compresi l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo e la partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento degli oneri diretti ed indiretti sopportati e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa.

5. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

a) *del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;*

b) *del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1*».

2-ter. *L'articolo 5 della legge n. 454 del 1997 è sostituito dal seguente:*

«*Art. 5* (Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne). — *1. A favore delle iniziative previste all'articolo 1, comma 3, lettera* d), *realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001, possono essere con-*

cessi mutui quinquennali, ad un terzo del tasso di riferimento, fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi.

2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 sono destinate:

a) *alla realizzazione di* terminal *per il trasporto combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico;*

b) *all'acquisizione di programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche riferiti alla catena di trasporto combinato;*

c) *all'acquisizione di unità di trasporto combinato e delle relative attrezzature.*

3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a), *potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato*».

3. All'articolo 10 della legge n. 454 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«*1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai soggetti di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti è effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalità di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonché per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie.*».

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, può essere mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, nell'ambito delle finalità stabilite dalla presente legge, in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per gli obiettivi di spesa originariamente previsti.».

4. *Le convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte con effetto dalla data in cui sono rese efficaci le convenzioni con i soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti già avviati alla stessa data fino al completamento dei conseguenti atti di liquidazione e di erogazione delle agevolazioni.*

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante: «Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997, come modificato dal presente decreto-legge, è il seguente:

«2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per autotrasporto di cose per conto di terzi, l'attività di cui all'art. 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

c) *per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un raggruppamento,che esercita l'attività di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e che è iscritta all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea;*

d) per autorizzazioni, le autorizzazioni di cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma del libro V titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis*, del codice civile;

f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare».

— Il testo della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974.

— Il testo vigente dell'art. 2 della citata legge 23 dicembre 1997, n. 454, come modificato dal presente decreto-legge, è il seguente:

«Art. 2 *(Investimenti innovati e formazione professionale). —* 1. *Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:*

a) *l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle attività di formazione di cui alla successiva lettera* e)*; a tali iniziative è riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera* a)*;*

b) *la partecipazione alla realizzazione di terminals per trasporti stradali; a tali iniziative è riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera* a)*;*

c) *la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre sei anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, e per consentire una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard più elevati di quelli previsti dalla normativa in vigore. L'intervento dello Stato è limitato sino alla compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento agli standard tecnici più elevati in materia di emissioni e di sicurezza; a tali iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera* a)*;*

d) *interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli in disponibilità dell'impresa di autotrasporto, per i quali può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate; a tali iniziative è riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera* a).

e) *la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dlel'Unione europea; a tali iniziative è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lettera* a).

2. A favore delle operazioni di cui al comma 1, realizzate *o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001*, possono essere concessi mutui al tasso di interesse pari ad un terzo del tasso di riferimento, con rate di ammortamento per capitale ed interessi costanti, con le seguenti caratteristiche:

a) per le operazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, mutui quinquennali fino al 75 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 550 milioni;

b) *per le operazioni di cui al comma 1, lettera* b)*, mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel limite massimo di lire un miliardo;*

c) per le operazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, mutui quinquennali fino al 70 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire un miliardo;

d) per le iniziative di cui al comma 1, lettera *d)*, possono essere concessi contributi a copertura delle spese documentate *fino al 25 per cento del costo totale.* Sono ammesse anticipazioni.

3. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1, *lettere* a) *e* c) possono essere concessi alla medesima impresa anche per più

operazioni a condizione che prima dell'accensione di un nuovo mutuo sia stata rimborsata almeno la metà del capitale di ciascuno dei mutui già in essere.

4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto ai finanziamenti di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti indicati all'art. 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

a) della tipologia della impresa richiedente, dando priorità alle imprese e raggruppamenti di cui all'art. 4, alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese di minore dimensione, ai raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*;

b) dei benefici, rapportati ai costi dell'investimento, nel conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed alla sicurezza del luogo di lavoro, come disciplinata dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dando priorità ai veicoli a minore impatto di inquinamento;

c) dell'incidenza nell'investimento programmato delle misure destinate a favorire l'intermodalità ed il trasporto combinato;

d) degli effetti occupazionali permanenti indotti dall'investimento programmato, secondo la relazione di cui all'art. 6, comma 1;

e) (abrogata).

5. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, incaricati dell'istruttoria, evidenzieranno le possibilità che l'investimento prospettato dall'impresa possa essere ammesso, in tutto o in parte, ad altro finanziamento agevolato, compatibile con le agevolazioni previste dalla presente legge. In tal caso il Comitato di cui all'art. 8 prospetterà al richiedente tale possiblità e indicherà la parte di investimento che mediante la presente legge potrà essere finanziata. Analogamente si procederà ove il finanziamento richiesto sia superiore a quello accordabile con la presente legge.

6. *Abrogato)*».

— Il testo vigente dell'art. 3, della citata legge 23 dicembre 1997, n. 454, come modificato dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante: «Interventi nel settore dei trasporti» (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 1999, supplemento ordinario), e dal presente decreto-legge, è il seguente:

«Art. 3 *(Incentivazione all'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione volontaria dell'offerta di trasporto).* — 1. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari, finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori che rinuncino volontariamente all'attività di autotrasporto.

2. La liquidazione dei contributi è subordinata congiuntamente:

a) alla cessazione definitiva dell'attività sia direttamente che indirettamente;

b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori ed alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298. La cancellazione dall'albo degli autotrasportatori avrà effetto per dieci anni e inibirà all'interessato di figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che siano iscritte o che intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.

3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilità un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, con un'autorizzazione al trasporto di merci della quale gli imprenditori siano titolari da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda di cessazione dell'attività e contestuale richiesta di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con effetto dalla data di ammissione al contributo;

c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori, l'ammissione degli imprenditori ai benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, tenuto conto dell'età e del periodo di attività. I comitati provinciali per l'albo degli autotrasporatori si pronunciano entro il termine perentorio di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, sulla base dell'istuttoria eseguita dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1.

5. Il contributo è riconosciuto nella misura forfettaria di lire 60 milioni per ciascun operatore titolare di una autorizzazione per un veicolo di massa complessiva non superiore a 26 tonnellate che escluda la possibilità di agganciamento di rimorchi e di lire 110 milioni per ciascun operatore titolare di autorizzazione per un complesso veicolare fino a 44 tonnellate, ed è erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui all'art. 8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'art. 16, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6-9 *(Abrogati)*».

— Il testo vigente dell'art. 10 della citata legge 23 dicembre 1997, n. 454, come modificato dal presente decreto-legge, è il seguente:

«Art. 10 *(Disposizioni finanziarie).* — 1. *Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'art. 1, ai soggetti di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti è effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalità di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonché per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie.*

2. L'erogazione dei mutui agevolati alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla presente legge, può essere effettuata, oltre che dai soggetti di cui al comma 1, anche dalle banche di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Per consentire l'effettiva attuazione del piano di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1997 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1998 e 1999, con pagamento delle relative annualità a decorrere dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1997, lire 100 miliardi per l'anno 1998 e lire 150 miliardi per l'anno 1999, si provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 100 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4-bis. *Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato di cui all'art. 8, può essere mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, nell'ambito delle finalità stabilite dalla presente legge, in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per gli obiettivi di spesa originariamente previsti.*

5. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge».

— Il testo del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996, supplemento ordinario, è il seguente:

«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un Fondo di garanzia costituito presso il Mediocre-

dito centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67».

Art. 2.

1. Le somme iscritte sul capitolo di spesa 1586 del Ministero dei trasporti e della navigazione UPB 2.1.1.0, destinate al funzionamento dei comitati per l'Albo degli autotrasportatori, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 1999, sono mantenute in bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 2-*bis*.

1. *All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3».*

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1999, al supplemento ordinario), come modificato dal presente decreto-legge, è il seguente:

«Art. 5 *(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. *Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3.*

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di L. 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentita la conferenza unificata e sentite altresì le commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse».

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1997, n. 454, è il seguente:

«1. La presente legge si propone di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso forme e modalità di servizio più evolute e competitive e di incrementare il trasporto combinato. A tal fine la presente legge ha la finalità di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare le aggregazioni tra imprese, nonché la riduzione delle imprese monoveicolari, ottenendo in tal modo una riduzione di capacità di carico complessiva. La presente legge si propone inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea in materia».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A2213

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1999), **coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2000, n. 33** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,

integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il termine del 1° gennaio 2000, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è prorogato *sino alla data di entrata in vigore* del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fisserà modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001.

2. Il termine del 31 dicembre 1999 di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, è prorogato al 31 dicembre 2000.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), è il seguente:

«6. Dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato *B*. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia».

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209 (Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili), è il seguente:

«3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti. Tale comunicazione è effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999».

Art. 2.

1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato, *entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,* di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente:

«Art. 8 *(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative)*. — 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformità alle disposizioni dei successivi commi.

2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalità di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.

3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalità di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea.

4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e al numero 11 della tabella *A* allegata al medesimo testo unico, nonché la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonché dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonché il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non più del 30 per cento della predetta differenza.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di L. 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella *A* dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.

8. L'imposta è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.

9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;

b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005;

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, nonché a consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a L. 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento;

d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione;

e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;

f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a L. 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.

11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, può deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo è stabilita nella misura di L. 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al comma 10, lettera *c),* ferma restando la destinazione disposta dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera *a)*».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A2215

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Sudbury (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Paul Colilli, vice console onorario in Sudbury (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Toronto;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Toronto;

10) effettuazioni delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2000

Il Ministro: DINI

00A2049

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Bilbao (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La signora Maria Concepcion Rodriguez Baroni, console onorario in Bilbao (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Madrid;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Madrid;

10) tenuta dello schedario dei cittadini, delle ditte italiane operanti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2000

Il Ministro: DINI

00A2050

Autorizzazione all'associazione Il Conventino, in Bergamo, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Bielorussia.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 6 dicembre 1999, l'associazione Il Conventino, con sede in Bergamo, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Bielorussia.

00A2051

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 febbraio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9813
Yen giapponese	108,79
Dracma greca	334,05
Corona danese	7,4475
Corona svedese	8,5255
Sterlina	0,61550
Corona norvegese	8,1275
Corona ceca	35,525
Lira cipriota	0,57607
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,71
Zloty polacco	4,0637
Tallero sloveno	201,9604
Franco svizzero	1,6083
Dollaro canadese	1,4265
Dollaro australiano	1,5834
Dollaro neozelandese	2,0076
Rand sudafricano	6,1797

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A2328

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tramadol»

Estratto decreto n. 26 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico TRAMADOL nelle forme e confezioni: «50 mg capsule» 20 capsule, «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Piranesi, 38, c.a.p. 20137, Italia, codice fiscale 06685100155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50 mg capsule» 20 capsule;

A.I.C. n. 034075010/G (in base 10), 10HWD2 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Ltd, stabilimento sito in Fawdon Newcastle Upon Tyne (UK), Edgefield Avenue (produzione completa).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: tramadolo cloridrato 50 mg;

eccipienti: calcio idrogeno fosfato biidrato 97 mg; magnesio stearato 5,5 mg; silice colloidale anidra 2,5 mg; gelatina (corpo) 22,56 mg; giallo di chinolina (corpo) 0,35 mg; ossido di ferro rosso (corpo) 0,02 mg; titanio biossido (corpo) 0,47 mg; gelatina (testa)

15,11 mg; ossido di ferro giallo (testa) 0,19 mg; indigotina (testa) 0,04 mg; titanio biossido (testa) 0,25 mg; opacode S-1-8100HV (black 1007) 0,18 mg;

«100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034075022/G (in base 10), 10HWDG (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Ltd, stabilimento sito in Fawdon Newcastle Upon Tyne (UK), Edgefield Avenue (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: tramadolo cloridrato 100 mg;

eccipienti: sodio acetato triidrato 8,29 mg; acqua per preparazioni iniettabili (q.b. 2 ml) 1,9 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1827

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iosalide»

Estratto decreto n. 30 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IOSALIDE anche nelle forme e confezioni: «500 mg compresse dispersibili» 12 compresse, «1 g compresse dispersibili» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Carugate (Milano), via delle Industrie, 2, c.a.p. 20061, Italia, codice fiscale 04754860155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg compresse dispersibili», 12 compresse;

A.I.C. n. 024401085 (in base 10), 0R8P5X (in base 32);

forma farmaceutica: compressa solubile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Yamanouchi Pharma S.p.a., stabilimento sito in Carugate (Italia), via delle Industrie, 2 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: josamicina propionato 533,83 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 282,26 mg; idrossipropilcellulosa 99,91 mg; sodio docusato 5,01 mg; aspartame 5,04 mg; silice colloidale 1,46 mg; magnesio stearato 17,46 mg; aroma di fragola 25,03 mg;

«1 g compresse dispersibili», 12 compresse;

A.I.C. n. 024401097 (in base 10), 0R8P69 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa solubile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Yamanouchi Pharma S.p.a., stabilimento sito in Carugate (Italia), via delle Industrie, 2 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: josamicina propionato 1067,66 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 564,53 mg; idrossipropilcellulosa 199,82 mg; sodio docusato 10,02 mg; aspartame 10,09 mg; silice colloidale 2,91 mg; magnesio stearato 34,92 mg; aroma di fragola 50,05 mg;

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1829

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Moment 200»

Estratto decreto n. 33 del 17 gennaio 2000

Specialità medicinale: MOMENT 200, anche nella forma e confezione: «200 mg compresse effervescenti» 24 compresse effervescenti (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale 03907010585.

Produttore: la produzione e il controllo possono essere effettuate sia dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22, sia dalla società Inpharzam S.A. - Cadempino (Svizzera), sia dalla società Zambon Group S.p.a., nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg compresse effervescenti» 24 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 025669084 (in base 10), 0SHCGW (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: ibuprofene mg 200;

eccipienti: l-arginina 350 mg; sodio bicarbonato 700 mg; sodio birtartrato 750 mg; lattosio 900 mg; saccarina sodica 35,0 mg; aroma pompelmo 55,0 mg; crospovidone 20,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteo-articolari e muscolari, dolori mestruali). Coadiuvante nel trattamento sintomatico degli stati febbrili e influenzali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1830

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbamazepina»

Estratto decreto n. 34 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CARBAMAZEPINA anche nelle forme e confezioni: «400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fagen S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233 (Varesina) km 20,5, Italia, codice fiscale 10928780153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 031776014/G (in base 10), 0Y9R8G (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novartis farma S.p.a., stabilimento sito in Torre Annunziata (Napoli), via Provinciale Schito, 131 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: carbamazepina 400 mg;

eccipienti: aquacoat ecd, solido (residuo solido di dispersione acquosa polimero di etilcellulosa) 20 mg; cellulosa microcristallina 60 mg; magnesio stearato 3 mg; talco 28,37 mg; metilidrossipropilcellulosa 9,43 mg; ferro ossido rosso 0,13 mg; ferro ossido giallo 0,31 mg; titanio biossido 1,32 mg; silice precipitata 7 mg; copolimero degli esteri polimetacrilati/metacrilati 30 mg; sodio croscaramellosio 50 mg; gliceril-polietilenglicole ossistearato 0,44 mg;

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 031776040/G (in base 10), 0Y9R98 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novartis farma S.p.a., stabilimento sito in Torre Annunziata (Napoli), via Provinciale Schito, 131 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: carbamazepina 200 mg;

eccipienti: aquacoat ecd, solido (residuo solido di dispersione acquosa polimero di etilcellulosa) 10 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; magnesio stearato 1,5 mg; talco 14,19 mg; metilidrossipropilcellulosa 4,71 mg; ferro ossido rosso 0,02 mg; ferro ossido giallo 0,2 mg; titanio biossido 0,66 mg; silice precipitata 3,5 mg; copolimero degli esteri polimetacrilati/metacrilati 15 mg; sodio croscaramellosio 25 mg; gliceril-polietilenglicole ossistearato 0,22 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1640

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Laberpex»

Estratto decreto n. 37 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LABERPEX, nelle forme e confezioni: «200 mg compresse 25 compresse», «400 mg compresse 25 compresse», «8% sospensione orale flacone da 100 ml», «5% crema tubo da 3 g», «5% crema tubo da 10 g» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Paolo da Cannobio, 9, c.a.p. 20122, Italia, codice fiscale n. 12305360153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 034070019 (in base 10), 10HRJ3 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Recordati Industria chimica e farmaceutica S.p.a., stabilimento sito in Milano (Italia), via Civitali n. 1 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: aciclovir 200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 53,4 mg; lattosio 213,6 mg; polivinilpirrolidone 10 mg; magnesio stearato 4 mg; sodio amido glicolato 20 mg;

«400 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 034070021 (in base 10), 10HRJ5 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Recordati Industria chimica e farmaceutica S.p.a., stabilimento sito in Milano (Italia), via Civitali n. 1 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 62,6 mg; ossido di ferro rosso (E172) 0,4 mg; polivinilpirrolidone 12,5 mg; magnesio stearato 4 mg; sodio amido glicolato 20 mg;

«8% sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 034070033 (in base 10), 10HRJK (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmarecord S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, via Laurentina km 24,730 (produzione completa).

Composizione: 100 ml di sospensione:

principio attivo: aciclovir 8 g;

eccipienti: glicerolo 15 g; sorbitolo 70% (non cristallizzabile) 45 g; cellulosa microcristallina e carbossimetilcellulosa sodica 1,5 g; metile p-idrossibenzoato 0,1 g; proprile p-idrossibenzoato 0,02 g; aroma di arancio 0,02 ml; acqua depurata quanto basta a 100 ml;

«5% crema» tubo da 3 g;

A.I.C. n. 034070045 (in base 10), 10HRJX (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Recordati Industria chimica e farmaceutica S.p.a., stabilimento sito in Milano (Italia), via Civitali n. 1 (produzione completa).

Composizione: 100 grammi di crema:

principio attivo: aciclovir 5 g;

eccipienti: polossamero 407 1 g; alcool cetostearilico 6,75 g; sodio lauril solfato 0,75 g; vaselina bianca 12,5 g; paraffina liquida 5 g; glicol propilenico 40 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml;

«5% crema» tubo da 10 g;

A.I.C. n. 034070058 (in base 10), 10HRKB (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Recordati Industria chimica e farmaceutica S.p.a., stabilimento sito in Milano (Italia), via Civitali n. 1 (produzione completa).

Composizione: 100 grammi di crema:

principio attivo: aciclovir 5 g.

eccipienti: polossamero 407 1 g; alcol cetostearilico 6,75 g; sodio lauril solfato 0,75 g; vaselina bianca 12,5 g; paraffina liquida 5 g; glicol propilenico 40 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml;

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1728

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipogen»

Estratto decreto n. 38 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LIPOGEN, nelle forme e confezioni: «1,2 g granulato» 7 bustine, «900 mg compresse» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma-Tor Sapienza, via V. Grassi, 9/11/13/15, c.a.p. 00155, Italia, codice fiscale n. 00583540588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1,2 g granulato» 7 bustine;

A.I.C. n. 033397011 (in base 10), 0ZV68M (in base 32);

forma farmaceutica: granulato;

classe: «A» - Nota: 14;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone) - Italia, strada Paduni n. 240 (tutte); I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi n. 9/15 (controlli su prodotto finito); Lamp S. Prospero S.p.a., stabilimento sito in S. Prospero sulla Secchia (Modena) - Italia, via della Pace, 25/A (confezionamento primario e secondario, controlli su prodotto finito).

Composizione: 1 bustina di granulato:

principio attivo: gemfibrozil 1200 g;

eccipienti: cellulosa microcristallina 250 mg; copolimero acrilico 75 mg; polisorbato 80 16 mg; aspartame 50 mg; aroma arancio 100 mg; sorbitolo 3309 mg;

«900 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 033397023 (in base 10), 0ZV68Z (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A» - Nota: 14;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi n. 9/15 (tutte).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: gemfibrozil 900 g;

eccipienti: amido di mais 40 mg; carbossimetilcellulosa sodica 20 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; aspartame 30 mg; magnesio stearato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1876

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparina Calcica Ethypharm»

Estratto decreto n. 39 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EPARINA CALCICA ETHYPHARM, nelle forme e confezioni: «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale + 10 siringhe per iniezione; «12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale + 10 siringhe per iniezione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ethypharm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Monza, 196, c.a.p. 20128, Italia, codice fiscale n. 09294240156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale + 10 siringhe per iniezione;

A.I.C. n. 033610015 (in base 10), 101Q8Z (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controllo sul prodotto finito).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: eparina calcica 5000 U.I.;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,2 ml;

«12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale + 10 siringhe per iniezione;

A.I.C. n. 033610027 (in base 10), 101Q9C (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controllo sul prodotto finito).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: eparina calcica 12500 U.I.;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1875

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardio-Bufferin»

Estratto decreto n. 40 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CARDIO-BUFFERIN, nelle forme e confezioni: «160 mg polvere effervescente» 28 bustine, «160 mg polvere effervescente» 100 bustine, «100 mg polvere effervescente» 28 bustine, «100 mg polvere effervescente» 100 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800, c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale n. 00082130592.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«160 mg polvere effervescente» 28 bustine;

A.I.C. n. 033775014 (in base 10), 106RF6 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere effervescente;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Upsa, stabilimento sito in Le Passage d'Agen (Francia), 1, Avenue des Pyreenes (ciclo completo di produzione).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: carbasalato calcico 203,52 mg;

eccipienti: lattosio anidro 486,08 mg; benzoato di potassio 44,8 mg; acido citrico anidro 54,4 mg; dicitrato trimagnesio anidro 32 mg; carbamato di lisina 182,4 mg; aspartame 6,4 mg; aroma artificiale vaniglia 19,2 mg;

«160 mg polvere effervescente» 100 bustine;

A.I.C. n. 033775026 (in base 10), 106RFL (in base 32);

forma farmaceutica: polvere effervescente;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Upsa, stabilimento sito in Le Passage d'Agen (Francia), 1, Avenue des Pyreenes (ciclo completo di produzione).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: carbasalato calcico 203,52 mg;

eccipienti: lattosio anidro 486,08 mg; benzoato di potassio 44,8 mg; acido citrico anidro 54,4 mg; dicitrato trimagnesio anidro 32 mg; carbamato di lisina 182,4 mg; aspartame 6,4 mg; aroma artificiale vaniglia 19,2 mg;

«100 mg polvere effervescente» 28 bustine;

A.I.C. n. 033775038 (in base 10), 106RFY (in base 32);

forma farmaceutica: polvere effervescente;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Upsa, stabilimento sito in Le Passage d'Agen (Francia), 1, Avenue des Pyreenes (ciclo completo di produzione).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: carbasalato calcico 127,2 mg;

eccipienti: lattosio anidro 303,8 mg; benzoato di potassio 28 mg; acido citrico anidro 34 mg; dicitrato trimagnesio anidro 20 mg; carbamato di lisina 114 mg; aspartame 4 mg; aroma artificiale vaniglia 12 mg;

«100 mg polvere effervescente» 100 bustine;

A.I.C. n. 033775040 (in base 10), 106RG0 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere effervescente;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Upsa, stabilimento sito in Le Passage d'Agen (Francia), 1, Avenue des Pyreenes (ciclo completo di produzione).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: carbasalato calcico 127,2 mg;

eccipienti: lattosio anidro 303,8 mg; benzoato di potassio 28 mg; acido citrico anidro 34 mg; dicitrato trimagnesio anidro 20 mg; carbamato di lisina 114 mg; aspartame 4 mg; aroma artificiale vaniglia 12 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1831

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lamictal»

Estratto decreto n. 42 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LAMICTAL, anche nelle forme e confezioni: «25 mg compresse» 42 compresse confezione starter per monoterapia; «25 mg compresse» 21 compresse confezione starter per terapia aggiuntiva con valproato; «50 mg compresse» 42 compresse confezione starter per terapia aggiuntiva senza valproato; «25 mg compresse dispersibili» 42 compresse dispersibili confezione starter per monoterapia; «25 mg compresse dispersibili» 21 compresse dispersibili confezione starter per terapia aggiuntiva con valproato; «50 mg compresse dispersibili» 42 compresse dispersibili confezione starter per terapia aggiuntiva senza valproato, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«25 mg compresse» 42 compresse confezione starter per monoterapia:

A.I.C. n. 027807104 (in base 10), 0UJMD0 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: The Wellcome Foundation Ltd., stabilimento sito in UK, Temple Hill, Dartford - Kent (produzione completa); Glaxo Wellcome Operations Ltd., stabilimento sito in U.K., Priority Street - Ware (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: lamotrigina 25 mg;

eccipienti: lattosio 24,7 mg; cellulosa microcristallina 24,7 mg; sodio amido glicolato 2,5 mg; povidone 2,5 mg; ossido di ferro giallo 0,2 mg; magnesio stearato 0,4 mg;

«25 mg compresse» 21 compresse confezione starter per terapia aggiuntiva con valproato:

A.I.C. n. 027807116 (in base 10), 0UJMDD (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: The Wellcome Foundation Ltd., stabilimento sito in UK, Temple Hill, Dartford - Kent (produzione completa); Glaxo Wellcome Operations Ltd., stabilimento sito in U.K., Priority Street - Ware (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: lamotrigina 25 mg;

eccipienti: lattosio 24,7 mg; cellulosa microcristallina 24,7 mg; sodio amido glicolato 2,5 mg; povidone 2,5 mg; ossido di ferro giallo 0,2 mg; magnesio stearato 0,4 mg;

«50 mg compresse» 42 compresse confezione starter per terapia aggiuntiva senza valproato:

A.I.C. n. 027807128 (in base 10), 0UJMDS (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: The Wellcome Foundation Ltd., stabilimento sito in UK, Temple Hill, Dartford - Kent (produzione completa); Glaxo Wellcome Operations Ltd., stabilimento sito in U.K., Priority Street - Ware (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: lamotrigina 50 mg;

eccipienti: lattosio 49,4 mg; cellulosa microcristallina 49,4 mg; sodio amido glicolato 5 mg; povidone 5 mg; ossido di ferro giallo 0,4 mg; magnesio stearato 0,8 mg;

«25 mg compresse dispersibili» 42 compresse dispersibili confezione starter per monoterapia:

A.I.C. n. 027807130 (in base 10), 0UJMDU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa dispersibile;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: The Wellcome Foundation Ltd., stabilimento sito in UK, Temple Hill, Dartford - Kent (produzione completa); Glaxo Wellcome Operations Ltd., stabilimento sito in U.K., Priority Street - Ware (produzione completa).

Composizione: 1 compressa dispersibile:

principio attivo: lamotrigina 25 mg;

eccipienti: carbonato di calcio 23,75 mg; idrossipropilcellulosa 6,25 mg; silicato di magnesio e alluminio 3 mg; sodio amido glicolato 2,5 mg; povidone 0,75 mg; saccarina sodica 0,625 mg; aroma di ribes nero 0,625 mg; magnesio stearato 0,625 mg;

«25 mg compresse dispersibili» 21 compresse dispersibili confezione starter per terapia aggiuntiva con valproato:

A.I.C. n. 027807142 (in base 10), 0UJMF6 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa dispersibile;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: The Wellcome Foundation Ltd., stabilimento sito in UK, Temple Hill, Dartford - Kent (produzione completa); Glaxo Wellcome Operations Ltd., stabilimento sito in U.K., Priority Street - Ware (produzione completa).

Composizione: 1 compressa dispersibile:

principio attivo: lamotrigina 25 mg.

eccipienti: carbonato di calcio 23,75 mg; idrossipropilcellulosa 6,25 mg; silicato di magnesio e alluminio 3 mg; sodio amido glicolato 2,5 mg; povidone 0,75 mg; saccarina sodica 0,625 mg; aroma di ribes nero 0,625 mg; magnesio stearato 0,625 mg;

«50 mg compresse dispersibili» 42 compresse dispersibili confezione starter per terapia aggiuntiva senza volproato:

A.I.C. n. 027807155 (in base 10), 0UJMFM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa dispersibile;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: The Wellcome Foundation Ltd., stabilimento sito in UK, Temple Hill, Dartford - Kent (produzione completa); Glaxo Wellcome Operations Ltd., stabilimento sito in U.K., Priority Street - Ware (produzione completa).

Composizione: 1 compressa dispersibile:

principio attivo: lamotrigina 50 mg;

eccipienti: carbonato di calcio 47,5 mg; idrossipropilcellulosa 12,5 mg; silicato di magnesio e alluminio 6 mg; sodio amido glicolato 5 mg; povidone 1,5 mg; saccarina sodica 1,25 mg; aroma di ribes nero 1,25 mg; magnesio stearato 1,25 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1643

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iopamidolo»

Estratto decreto n. 43 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IOPAMIDOLO, per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «200 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 50 ml; «200 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 100 ml; «200 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 200 ml; «300 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 50 ml; «300 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 75 ml; «300 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 100 ml; «300 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 150 ml; «370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 50 ml; «370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 75 ml; «370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 100 ml; «370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 125 ml; «370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 150 ml; «370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 175 ml; «370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 200 ml; alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Abbot S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52, c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale n. 00076670595.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 50 ml;

A.I.C. n. 033405010/G (in base 10), 0ZVG2L (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 9 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abbott S.p.a., stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52 (produzione completa).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 408 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,26 mg; acido cloridrico concentrato quanto basta a 1 ml; acqua per p.i. quanto basta a 1 ml;

«200 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 100 ml;

A.I.C. n. 033405022/G (in base 10), 0ZVG2Y (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 9 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abbott S.p.a., stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52 (produzione completa).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 408 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,26 mg; acido cloridrico concentrato quanto basta a 1 ml; acqua per p.i. quanto basta a 1 ml;

«200 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 200 ml;

A.I.C. n. 033405034/G (in base 10), 0ZVG3B (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 9 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abbott S.p.a., stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52 (produzione completa).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 408 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,26 mg; acido cloridrico concentrato quanto basta a 1 ml; acqua per p.i. quanto basta a 1 ml;

«300 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 50 ml;

A.I.C. n. 033405046/G (in base 10), 0ZVG3Q (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 9 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abbott S.p.a., stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52 (produzione completa).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 612 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,39 mg; acido cloridrico concentrato quanto basta a 1 ml; acqua per p.i. quanto basta a 1 ml;

«300 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 75 ml;

A.I.C. n. 033405059/G (in base 10), 0ZVG43 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 9 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abbott S.p.a., stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52 (produzione completa).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 612 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,39 mg; acido cloridrico concentrato quanto basta a 1 ml; acqua per p.i. quanto basta a 1 ml;

«300 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 100 ml;

A.I.C. n. 033405061/G (in base 10), 0ZVG45 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 9 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abbott S.p.a., stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52 (produzione completa).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 612 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,39 mg; acido cloridrico concentrato quanto basta a 1 ml; acqua per p.i. quanto basta a 1 ml;

«300 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 150 ml;

A.I.C. n. 033405073/G (in base 10), 0ZVG4K (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 9 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abbott S.p.a., stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52 (produzione completa).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 612 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,39 mg; acido cloridrico concentrato quanto basta a 1 ml; acqua per p.i. quanto basta a 1 ml;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 50 ml;

A.I.C. n. 033405085/G (in base 10), 0ZVG4X (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 9 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abbott S.p.a., stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52 (produzione completa).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 750 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,48 mg; acido cloridrico concentrato quanto basta a 1 ml; acqua per p.i. quanto basta a 1 ml;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 75 ml;

A.I.C. n. 033405097/G (in base 10), 0ZVG59 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 9 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abbott S.p.a., stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52 (produzione completa).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 755 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,48 mg; acido cloridrico concentrato quanto basta a 1 ml; acqua per p.i. quanto basta a 1 ml;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 100 ml;

A.I.C. n. 033405109/G (in base 10), 0ZVG5P (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 9 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abbott S.p.a., stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52 (produzione completa).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 755 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,48 mg; acido cloridrico concentrato quanto basta a 1 ml; acqua per p.i. quanto basta a 1 ml;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 125 ml;

A.I.C. n. 033405111/G (in base 10), 0ZVG5R (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 9 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abbott S.p.a., stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52 (produzione completa).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 755 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,48 mg; acido cloridrico concentrato quanto basta a 1 ml; acqua per p.i. quanto basta a 1 ml;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 150 ml;

A.I.C. n. 033405123/G (in base 10), 0ZVG63 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 9 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abbott S.p.a., stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52 (produzione completa).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 755 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,48 mg; acido cloridrico concentrato quanto basta a 1 ml; acqua per p.i. quanto basta a 1 ml;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 175 ml;

A.I.C. n. 033405135/G (in base 10), 0ZVG6H (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 9 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abbott S.p.a., stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52 (produzione completa).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 755 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,48 mg; acido cloridrico concentrato quanto basta a 1 ml; acqua per p.i. quanto basta a 1 ml;

«370 mg/ml soluzione iniettabile» sacca da 200 ml;

A.I.C. n. 033405147/G (in base 10), 0ZVG6V (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: 9 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abbot S.p.a., stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52 (produzione completa).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: iopamidolo 755 mg;

eccipienti: trometanolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,48 mg; acido cloridrico concentrato quanto basta a 1 ml; acqua per p.i. quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1727

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ladip»

Estratto decreto n. 44 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LADIP, anche nelle forme e confezioni: «4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse rivestite con film; «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film; «6 mg compresse rivestite con film» 14 compresse rivestite con film; «6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film; «6 mg compresse rivestite con film» 35 compresse rivestite con film, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Duncan Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale n. 00455000232.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 028804021 (in base 10), 0VH0XP (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome S.p.a., stabilimento sito in San Polo di Torrile (Parma) Italia, strada Asolana n. 68 (produzione completa); Lamp S. Prospero S.p.a., stabilimento sito in San Prospero (Modena), Italia, via della Pace n. 25/A (confezionamento primario e terminale).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: lacidipina 4 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 255,25 mg; polivinilpirrolidone 40 mg; magnesio stearato 0,75 mg; idrossipropilmetilcellulosa 9,636 mg; titanio biossido 3,364 mg;

«4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 028804033 (in base 10), 0VH0Y1 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome S.p.a., stabilimento sito in San Polo di Torrile (Parma) Italia, strada Asolana n. 68 (produzione completa); Lamp S. Prospero S.p.a., stabilimento sito in San Prospero (Modena), Italia, via della Pace n. 25/A (confezionamento primario e terminale).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: lacidipina 4 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 255,25 mg; polivinilpirrolidone 40 mg; magnesio stearato 0,75 mg; idrossipropilmetilcellulosa 9,636 mg; titanio biossido 3,364 mg;

«6 mg compresse rivestite con film» 14 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 028804045 (in base 10), 0VH0YF (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome S.p.a., stabilimento sito in San Polo di Torrile (Parma) Italia, strada Asolana n. 68 (produzione completa); Lamp S. Prospero S.p.a., stabilimento sito in San Prospero (Modena), Italia, via della Pace n. 25/A (confezionamento primario e terminale).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: lacidipina 6 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 382,88 mg; polivinilpirrolidone 60 mg; magnesio stearato 1,12 mg; idrossipropilmetilcellulosa 11,12 mg; titanio biossido 3,88 mg;

«6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 028804058 (in base 10), 0VH0YU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome S.p.a., stabilimento sito in San Polo di Torrile (Parma) Italia, strada Asolana n. 68 (produzione completa); Lamp S. Prospero S.p.a., stabilimento sito in San Prospero (Modena) Italia, via della Pace n. 25/A (confezionamento primario e terminale).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: lacidipina 6 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 382,88 mg; polivinilpirrolidone 60 mg; magnesio stearato 1,12 mg; idrossipropilmetilcellulosa 11,12 mg; titanio biossido 3,88 mg;

«6 mg compresse rivestite con film» 35 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 028804060 (in base 10), 0VH0YW (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome S.p.a., stabilimento sito in San Polo di Torrile (Parma) Italia, strada Asolana n. 68 (produzione completa); Lamp S. Prospero S.p.a., stabilimento sito in San Prospero (Modena) Italia, via della Pace n. 25/A (confezionamento primario e terminale).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: lacidipina 6 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 382,88 mg; polivinilpirrolidone 60 mg; magnesio stearato 1,12 mg; idrossipropilmetilcellulosa 11,12 mg; titanio biossido 3,88 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1630

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daycef»

Estratto decreto n. 48 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DAYCEF, nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco, 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml;

A.I.C. n. 034456018 (in base 10), 10VJGL (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.P.L. S.r.l., stabilimento sito in Pomezia - Roma (Italia), via Campobello, 15 (produzione completa).

Composizione: 1 flaconcino:

principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g pari a cefonicid 1 g.

Composizione: 1 fiala:

eccipienti: lidocaina cloridrato 25 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1880

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlogi»

Estratto decreto n. 52 del 17 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TICLOGI, nelle forme e confezioni: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Tor Sapienza), via V. Grassi, 9/11/13/15, c.a.p. 00155, Italia, codice fiscale n. 00583540588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033208012 (in base 10), 0ZPFQD (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A nota: 09»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36 comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Officina farmaceutica Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina n. 1004 (prouzione completa); I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi numeri 9/15 (controllo prodotto finito).

Composizione: 1 compressa rivestita:

principio attivo: ticlopidina cloridrato 250 mg;

eccipienti: lattosio 115 mg; idrossipropilcellulosa 36 mg; cellulosa microcristallina 20 mg; talco 12,5 mg; magnesio stearato 5 mg; croscarmellosa sodica 22 mg; polietilenglicole 6000 1,5 mg; titanio biossido 1 mg.

Inbicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A1873

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efriviral»

Estratto decreto n. 29 del 13 gennaio 2000

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale EFRIVIRAL nella forma e confezione: «800 mg compresse»
25 compresse rilasciata alla società Aesculapius farmaceutici S.r.l., con sede legale in via Cozzaglio, 24, Brescia codice fiscale 00826170334, è apportata la seguente modifica.

Confezione: in sostituzione della forma e confezione: «800 mg compresse» 25 compresse viene autorizzata la confezione «800 mg compresse» 35 compresse.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Segix Itala S.p.a., presso lo stabilimento sito in via del Mare, 36, Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 027534128 (in base 10), 0U88TJ (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo aciclovir non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

periodo di validità: la validità del prodotto è di 5 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: aciclovir mg 800;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicollato di amido e sodio, polivinilpirrolidone, carminio d'indaco (E132), magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Efriviral» è indicato: per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante; per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti con normale funzione immunitaria; per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti con funzione immunitaria compromessa; per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 027534104 in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A1720

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva sulla disciplina delle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni.

Documento per la consultazione

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

ai sensi della delibera n. 278/99, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», ed al fine di acquisire elementi di valutazione in ordine a significativi aspetti inerenti la disciplina delle condizioni di autorizzazione generale per i servizi di telecomunicazione in applicazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 ed in coerenza con quanto indicato dalla direttiva 97/13/CE,

Invita

i soggetti interessati (operatori del settore delle telecomunicazioni, associazioni di categoria e rappresentative degli utenti) a far pervenire una comunicazione contenente commenti sintetici su quanto segue:

1) La disciplina in materia di autorizzazioni generali si applica ai servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico, diversi dalla telefonia vocale, e all'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni, necessarie per la fornitura di tali servizi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 22, lettere *e)* e *f)*, del regolamento;

2) il regime autorizzativo individua i seguenti servizi di telecomunicazioni cui è possibile dare avvio sulla base di una dichiarazione, ai sensi dell'art. 22, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997:

a) trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito;

b) offerta di semplice rivendita di capacità;

c) telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti;

d) servizi di messaggeria vocale;

e) servizi di accesso ad Internet;

f) servizi di comunicazione via satellite di tipo SNG e VSAT nelle bande protette (la banda 14.0 - 14.25 GHz per il collegamento ascendente via satellite e 12.5 - 12.75 GHz per il collegamento discendente via satellite);

3) i servizi di telecomunicazioni non compresi nel precedente punto 1, ad esclusione di quelli sottoposti a regime di licenza individuale, sono soggetti ad autorizzazione generale, basata sul principio del silenzio-assenso, trascorse quattro settimane dalla presentazione dell'istanza.

4) i nuovi servizi di telecomunicazioni restano sottoposti alla disciplina prevista dall'art. 6, comma 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

5) in relazione alla emananda disciplina oggetto del presente documento si chiede di produrre osservazioni circa eventuali riflessi sulla vigente normativa in materia di interconnessione e di numerazione;

6) è prevista la verifica degli obblighi di rispetto, da parte di operatori e fornitori di servizi, delle esigenze fondamentali riguardanti la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei dati, anche attraverso l'introduzione di un calendario pubblico di controlli periodici;

7) la disciplina autorizzatoria si applica anche all'installazione di reti via satellite, prevedendo una procedura semplificata per i

sistemi operanti in banda Ku e Ka. Sono esclusi da tale procedura semplificata di autorizzazione generale le reti per servizi di comunicazione mobile via satellite (S-PCS ed altri) nonché le reti VSAT e SNG operanti al di fuori della banda protetta, per le quali valgono le disposizioni del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, fino alla imminente revisione della normativa relativa al rilascio delle licenze individuali;

8) per quanto attiene al pagamento dei contributi, in attesa di procedere all'integrazione ed armonizzazione delle diverse fonti normative, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i soggetti richiedenti un'autorizzazione per i servizi di telecomunicazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998 e successive modificazioni;

b) i soggetti che offrono servizi di comunicazione via satellite di tipo SNG e VSAT sono tenuti al pagamento dei contributi nella misura stabilita nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 marzo 1997 e successive modificazioni;

c) le antenne VSAT esclusivamente riceventi non sono soggette al pagamento di alcun contributo;

d) il contributo annuo per controlli e verifiche di cui all'art. 2, comma 1 del già citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998 non dovrà essere corrisposto «per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto»;

9) le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a nove anni e sono rinnovabili, previa nuova dichiarazione presentata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Le stesse non possono essere cedute a terzi senza l'assenso dell'Autorità.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i commenti in questione, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi.

I commenti sintetici ai singoli punti sopraindicati devono essere inviati al più presto e comunque non oltre il 27 marzo 2000, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento vigilanza e controllo - Centro direzionale Isola B 5 - 80143 Napoli,
e devono recare sulla busta la dicitura «Consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva sulla disciplina delle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni».

Al fine di conseguire il contenimento dei tempi di esame, si invitano gli operatori interessati, in spirito di collaborazione, ad anticipare via fax, al n. +39 0817507877, una versione preliminare informale dei suddetti commenti entro il 13 marzo 2000.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Il presente documento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2150

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di ricercatore universitario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera e con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

00A2109

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare n. 3 del 31 gennaio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante: «Gestione del bilancio di previsione dello Stato. Articolazione dei capitoli di spesa». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000).

Nell'allegato 1 - schema di classificazione economica delle spese dello Stato (Sec 95) - alla circolare citata in epigrafe, pubblicata nel suindicato supplemento ordinario, il testo pubblicato alla pag. 16 è identico a quello riportato nella pagina precedente. Pertanto il testo pubblicato alla pagina 16 è da intendersi espunto e sostituito dal seguente:

« 07 01 01 **01**	ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
07 01 01 **02**	PAESI DELL'UNIONE EUROPEA
07 01 **02**	ALTRO
07 01 02 **01**	ORGANISMI INTERNAZIONALI
07 01 02 **02**	PAESI TERZI
08	**RISORSE PROPRIE CEE**
09	**INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE**
09 **01**	INTERESSI PASSIVI
09 01 **01**	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI A BREVE
09 01 01 **01**	EMESSI IN ITALIA
09 01 01 **02**	EMESSI ALL'ESTERO
09 01 **02**	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI A LUNGA
09 01 02 **01**	EMESSI IN ITALIA
09 01 02 **02**	EMESSI ALL'ESTERO
09 01 **03**	INTERESSI SU MUTUI
09 01 03 **01**	CONTRATTI IN ITALIA
09 01 03 **02**	CONTRATTI ALL'ESTERO
09 01 **04**	ALTRI INTERESSI
09 01 04 **01**	SU DEPOSITI IN TESORERIA
09 01 04 **02**	SU CREDITI D'IMPOSTA
09 01 04 **03**	ALTRO
09 **02**	FITTO DI TERRENI
10	**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE**
10 **01**	RESTITUZIONI E RIMBORSO DI IMPOSTE
10 01 **01**	RESTITUZIONI E RIMBORSO DI IMPOSTE DIRETTE
10 01 **02**	RESTITUZIONI E RIMBORSO DI IMPOSTE INDIRETTE
10 **02**	VINCITE LOTTO
10 **03**	ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
11	**AMMORTAMENTI**
11 **01**	BENI MOBILI
11 **02**	BENI IMMOBILI
12	**ALTRE USCITE CORRENTI**
12 **01**	PREMI DI ASSICURAZIONE
12 **02**	ALTRE USCITE CORRENTI
12 02 **01**	FONDI SPECIALI
12 02 **02**	FONDI DI RISERVA
12 02 02 **01**	SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE
12 02 02 **02**	SPESE IMPREVISTE
12 02 02 **03**	FONDO DI CASSA

— 16 — »

00A2110

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.